

Carburante per autotrazione: deducibile il costo se effettuato con pagamenti elettronici

Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma

Per conservare i benefici fiscali delle deduzioni/detractions per l'acquisto di carburante per autotrazione, professionisti e imprese dovranno effettuare il pagamento esclusivamente con carte di credito, bancomat o altri strumenti di pagamento in grado di assicurare la tracciabilità dell'operazione di rifornimento. È quanto ha previsto la legge di Bilancio 2018. I contribuenti dovranno cambiare abitudini, anche con riguardo alla conservazione della documentazione; infatti, nel corso di eventuali operazioni di verifica, ove non sarà fornita la prova di aver pagato il rifornimento di carburante con mezzi in grado di assicurare la tracciabilità, i verificatori riprenderanno a tassazione sia il costo, sia l'IVA.

La **legge di Bilancio 2018** contiene anche una serie di misure finalizzate al contrasto dell'evasione. Per tale ragione il legislatore ha incentivato l'**uso della moneta elettronica** pena, in caso di mancato utilizzo, l'indeducibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi e l'indetraibilità dell'IVA.

Se i contribuenti, professionisti ed imprese, intenderanno conservare i benefici fiscali delle deduzioni/detractions per l'acquisto di carburante per autotrazione dovranno effettuare il pagamento esclusivamente con carte di credito, bancomat o altri strumenti di pagamento in grado di assicurare la tracciabilità dell'operazione di rifornimento. Dovranno conseguentemente cambiare le abitudini, anche per ciò che attiene alla conservazione della documentazione. Diversamente, nel corso delle operazioni di verifica, ove non sarà fornita la prova di aver pagato il rifornimento di carburante con mezzi in grado di assicurare la tracciabilità, i verificatori riprenderanno a tassazione sia il costo sia l'imposta sul valore aggiunto.

Il comma 922 introduce la modifica direttamente nel corpo dell'art. 164 TUIR con l'aggiunta del seguente comma 1-*bis*:

"Le spese per carburante per autotrazione sono deducibili nella misura di cui al comma 1 se effettuate **esclusivamente** mediante **carte di credito, carte di debito o carte prepagate** emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605".

Non si tratta, però, di una novità assoluta.

Il legislatore ha già previsto, in passato, alcuni specifici benefici per i contribuenti disposti ad effettuare il rifornimento di carburante per autotrazione pagando con carta di credito o carta di debito. Infatti, l'art. 7, comma 2, lettera p), D.L. n. 70/2011 (c.d. **decreto Sviluppo**) ha previsto che "in deroga a quanto stabilito al comma 1, i soggetti all'imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, non sono soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante previsto dal presente regolamento".

Il sistema in vigore, prima delle novità apportate dalla legge di Bilancio 2018, era alternativo e non veniva in alcun modo limitata la deducibilità del costo, né la detrazione dell'IVA, sia pure nei limiti stabiliti dalla legge.

In buona sostanza l'utilizzo di strumenti di pagamenti elettronici intendeva semplicemente rappresentare una semplificazione, in quanto il contribuente, per ottenere la deducibilità del costo, non era più obbligato ad istituire la scheda carburante. Nel sistema in vigore **fino al 30 giugno 2018 è ancora possibile pagare** i rifornimenti di carburante **utilizzando denaro contante**, ma in questo caso la deducibilità della spesa è subordinata alla istituzione e corretta compilazione della scheda carburante al fine di fornire al Fisco la documentazione necessaria per verificare l'inerenza.

Invece, se nel primo semestre del 2018 il contribuente dovesse effettuare i pagamenti dei rifornimenti di carburante utilizzando moneta elettronica potrà seguire, al fine di non istituire la relativa scheda, le istruzioni dell'Amministrazione finanziaria fornite con la circolare n. 42/E del 9 novembre 2012. In primo luogo l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il mezzo di pagamento, carta di credito o bancomat, deve essere **intestato al soggetto che esercita l'attività economica**.

Ad esempio

Il costo non può essere considerato in deduzione se il pagamento del rifornimento è effettuato dalla moglie, utilizzando la sua carta di credito, per conto del marito.

Non è necessario, però, che la carta elettronica sia utilizzata esclusivamente per l'acquisto di carburante, potendo il medesimo mezzo di pagamento essere utilizzato anche per effettuare altri acquisti.

Le transazioni, però, devono essere tenute distinte.

Ulteriori elementi necessari per la deduzione del costo e la detrazione dell'IVA devono risultare dall'**estratto conto rilasciato dal gestore della carta**. In particolare, dall'estratto conto rilasciato dall'emittente della carta devono emergere tutti gli elementi necessari per l'individuazione dell'acquisto, quali, ad esempio, la data ed il soggetto presso il quale è effettuato il rifornimento, nonché l'ammontare del relativo corrispettivo.

A tal proposito l'Agenzia delle Entrate ha ulteriormente precisato che "le richiamate indicazioni si riferiscono, evidentemente, ad un contenuto "minimo" che deve risultare dalla documentazione dell'acquisto di carburante per consentire sia la detrazione ai fini IVA sia la deduzione del relativo costo. Va da sé che la documentazione dalla quale risultino ulteriori dettagli che valgano ad associare ogni singola transazione ad uno specifico veicolo, consentirebbe un più agevole esercizio del potere di controllo."

Dal **1° luglio 2018** il sistema cambierà radicalmente.

L'utilizzo della carta di credito o del bancomat rappresenterà una **condizione essenziale** al fine di ottenere la deduzione del costo e dell'IVA. Per ciò che riguarda l'imposta sul valore aggiunto la previsione è contenuta nel successivo comma 923.

Con decorrenza dalla medesima data è stata **soppressa la scheda carburante** con l'abrogazione del regolamento di cui al D.P.R. n. 444/1997.

Leggi anche [Scheda carburante abolita dal 1° luglio 2018](#)

Gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante dovranno poi emettere la **fattura unicamente in formato elettronico**. L'art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 prevede espressamente che gli acquisti di carburanti effettuati da soggetti passivi IVA "devono essere documentati" con la fattura elettronica. Sono esclusi dall'obbligo i soli acquisti effettuati al di fuori dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo che saranno però tracciati mediante la trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi telematici.

Noleggino a lungo termine

Un discorso a parte deve essere effettuato dai contribuenti che utilizzano le autovetture sulla

base di contratti c.d. di “lungo noleggio” o noleggio a lungo termine. A tal proposito la circolare in rassegna ha precisato, in passato, nel fornire le prime indicazioni sulla semplificazione, “che le disposizioni introdotte dal Decreto sviluppo non interessano il sistema delle “carte fedeltà” associate al contratto di “netting”, in forza del quale il gestore dell’impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell’utente il quale utilizza, per il pagamento, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera.

Come già chiarito con la circolare n. 205 del 12 agosto 1998, infatti, il rapporto che si instaura per effetto del richiamato contratto di “netting,” è riconducibile alla somministrazione di beni di cui all’art. 1559 c.c., “contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose”. Non è, pertanto, assimilabile alle cessioni di beni disciplinate dalle disposizioni del D.P.R. n. 444 del 1997, che delimitano l’ambito applicativo della disciplina concernente la scheda carburante e delle nuove disposizioni introdotte dal decreto Sviluppo.

Sotto questo profilo non sussistono novità di sorta. Gli utilizzatori di autovetture in base a contratti di “noleggio a lungo termine” potranno continuare a considerare in deduzione il costo e in detrazione l’IVA effettuando il pagamento con le tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera. Queste tessere saranno consegnate dalla società di “lungo noleggio” all’utente del mezzo di trasporto all’inizio del contratto. In questo modo il sistema assicura una perfetta tracciabilità in quanto l’utente è in grado di documentare i rifornimenti di carburante tramite fatture il cui importo viene pagato direttamente con addebito sul conto corrente, unitamente ai canoni di noleggio.

In Pratica è la novità IPSOA nata per fornire **risposte operative** alle problematiche quotidiane del professionista e del consulente.

È già disponibile **Fisco**, il **primo volume della nuova Collana**: frutto dell’esperienza editoriale di Wolters Kluwer, offre un inquadramento completo dell’intera materia tributaria e per essere strumento di consultazione rapida e intuitiva, **interamente aggiornato online**.

[Acquista Fisco 2018 su Shop.Wki.it](#)